

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 16 ottobre 2025, n. 7

Modificazioni della legge provinciale sui giovani 2007 e della legge provinciale sulla scuola 2006 relative alla prevenzione dei rischi correlati all'esposizione dei minori ai dispositivi digitali e ad altri dispositivi di comunicazione elettronica.

(GU n.12 del 21-3-2026)

Capo I Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007)

(Pubblicata nel Straord. n. 1 del 17 ottobre 2025, al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42/2025 - Sez. Gen.)
(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazione della rubrica del capo I-bis della legge provinciale sui giovani 2007

1. Nella rubrica del capo I-bis della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: «e al cyberbullismo» sono sostituite dalle seguenti: «, al cyberbullismo e per la tutela dei minori in ambito digitale».

Art. 2

Integrazione dell'art. 15-bis della legge provinciale sui giovani 2007

1. Dopo il comma 1 dell'art. 15-bis della legge provinciale sui giovani 2007 e' inserito il seguente:

«1-bis. Questo capo e' volto inoltre a sostenere e promuovere una politica di prevenzione ai rischi legati all'esposizione ai dispositivi digitali e contiene le disposizioni a tutela della crescita psicofisica dei minori, attraverso la disciplina dell'utilizzo, da parte dei minori stessi, dei dispositivi digitali e di altri dispositivi di comunicazione elettronica.».

Art. 3

Modificazione dell'art. 15-ter della legge provinciale sui giovani 2007

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 15-ter della legge provinciale sui giovani 2007 e' sostituito dal seguente:

«1. Le finalita' previste dall'art. 15-bis, comma 1, sono perseguite dalla Provincia attraverso:».

Art. 4

Inserimento dell'art. 15-quinquies nella legge provinciale sui giovani 2007

1. Dopo l'art. 15-quater, nel capo I-bis, della legge provinciale sui giovani 2007 e' inserito il seguente:

«Art. 15-quinquies (Campagne di sensibilizzazione e di informazione sul corretto uso dei dispositivi digitali e di altri dispositivi di comunicazione elettronica). - 1. Per le finalita' previste dall'art. 15-bis, comma 1-bis, a cui concorrono anche i patti digitali di comunita' dei singoli territori, dove stipulati, la Provincia promuove la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione, finalizzate alla corretta informazione sui possibili effetti dannosi alla salute psicofisica del minore derivanti dal perdurante uso dei dispositivi digitali.

2. La Provincia ai fini del comma 1:

a) organizza corsi di formazione specifici sui rischi associati ai diversi gradi di esposizione dei minori agli schermi digitali rivolti agli operatori sanitari e operatori socio-sanitari, ai docenti della scuola primaria e della scuola secondaria, agli insegnanti della formazione professionale e della scuola dell'infanzia, nonche' al personale educatore degli asili nido;

b) promuove, nel rispetto della primaria responsabilita' educativa dei genitori, specifici interventi di informazione, coinvolgendo anche i distretti famiglia, a favore delle famiglie sull'uso corretto dei dispositivi digitali e di altri dispositivi di comunicazione elettronica, con particolare attenzione ai minori di trentasei mesi;

c) organizza e promuove specifici interventi di informazione a

favore delle associazioni giovanili sull'uso corretto dei dispositivi digitali e di altri dispositivi di comunicazione elettronica.

3. Gli obiettivi previsti da quest'articolo sono perseguiti dalla Provincia, anche tramite i propri enti pubblici strumentali previsti dall'art. 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nell'ambito delle azioni individuate dalla presente legge, dalla legge provinciale sulla scuola 2006, dalla legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e dalla legge provinciale sulla tutela della salute 2010.».

Capo II
Integrazione della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

Art. 5

Inserimento dell'art. 8-bis 1
nella legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo l'art. 8-bis della legge provinciale sulla scuola 2006 e' inserito il seguente:

«Art. 8-bis 1 (Linee guida per la promozione dell'educazione alla cittadinanza digitale, dello sviluppo delle competenze digitali, dell'uso consapevole delle tecnologie e del benessere digitale e regolamentazione dell'utilizzo dei dispositivi digitali e di comunicazione elettronica). - 1. La Giunta provinciale puo' adottare linee guida, per le finalita' previste dall'art. 2, comma 1, lettera f-bis a), quale quadro di riferimento per la regolamentazione interna delle istituzioni scolastiche e formative, anche con riguardo all'utilizzo delle piattaforme e degli strumenti digitali ai fini della didattica, nonche' alle comunicazioni tra scuola, famiglie e studenti.

2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, i regolamenti interni delle istituzioni scolastiche e formative disciplinano l'utilizzo dei dispositivi digitali e di comunicazione elettronica e le relative limitazioni, consentendone l'uso esclusivamente per finalita' didattiche e pedagogiche, per esigenze connesse al sostegno e all'inclusione degli studenti con specifici bisogni educativi, per progetti di innovazione metodologica e per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento.

3. I regolamenti interni previsti dal comma 2 stabiliscono le sanzioni disciplinari per la violazione delle disposizioni sull'utilizzo dei dispositivi digitali e di comunicazione elettronica.

4. Le istituzioni del sistema scolastico educativo nei documenti di programmazione dell'offerta scolastica ed educativa prevedono l'attivazione di progetti e iniziative formative, anche rivolte alle famiglie, per tutelare la salute psicofisica degli studenti dai rischi di dipendenza dall'uso non consapevole dei dispositivi digitali e degli altri strumenti elettronici.».

Capo III
Disposizioni finali

Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'art. 15-quinquies della legge provinciale sui giovani 2007, introdotto dall'art. 4, stimate nell'importo di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede integrando gli stanziamenti della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 02 (Giovani), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 30.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

2. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 16 ottobre 2025

Il Presidente della Provincia: Fugatti